CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX LEGISLATURA - I DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

24.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 20 MARZO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRINGALI CASANUOVA

INDICE Pag.Disegni di legge (Discussione e approvazione: Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo. (Modificato dal Senato) (1264-B)...... PRESIDENTE, FIORETTI ARNALDO, Relatore. Modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del testo unico delle leggi sanitarie. (Modificato dal Senato) (1265-B). 316 PRESIDENTE, LABADESSA, BONFATTI, Andriani, Rebucci. Conversione in legge del Regio decretolegge 47 febbraio 4941-XIX, n. 57, riguardante la delega ai Sottosegretari di Stato, da parte dei Ministri richiamati alle armi, per la trattazione degli affari del rispettivo Ministero $(1311) \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$ Bonfatti, Relatore - Presidente. Inclusione della Fiduciaria dei Fasci femminili nel Comitato di Presidenza dei Consigli Provinciali delle Corporazioni. (Approvato dal Senato) (1312). . . DI GIACOMO, Relatore. Esame di un decreto registrato con ri-

serva dalla Corte dei Conti (Doc. II, n. 10) La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Chiarelli Ignazio e Pennavaria; sono assenti, perchè mobilitati, i Consiglieri nazionali Celio, Chiappelli Giuseppe, Chiarelli Giuseppe, Cocca, Feliciangeli, Franca Aldo, Gennaioli, Guidi Giovanni, Magnini, Maresca di Serracapriola, Pazzagli, Salvagnini, Scardovi, Spinelli Francesco, Steiner, Toselli, Venerosi Pesciolini Paolo e Vitale Filomeno.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che sono stati assegnati alla Commissione i Consiglieri nazionali Bolondi e Zampi ai quali rivolge un cameratesco saluto.

BONFATTI, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo. (1264-B)

PRESIDENTE avverte che la Commissione legislativa degli affari interni e della giustizia del Senato ha modificato l'articolo 3 del disegno di legge nel senso di sostituire all'articolo 5 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, gli articoli 5 e 5-bis.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, rileva che si tratta di una modificazione puramente formale e propone che sia approvata.

(Si approva l'articolo 3 così modificato).

PRESIDENTE dichiara approvato l'articolo 3 emendato. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265. (1265-B)

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli modificati dalla Commissione legislativa degli affari interni e della giustizia del Senato.

Nell'articolo 1 è stato modificato il 4º comma che, nel testo approvato dalla Commissione degli affari interni della Camera, era così formulato:

« La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, tenuti, per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione di medicinali agli aventi diritto, o che abbiano, comunque, finalità di assistenza o beneficenza ».

La Commissione degli affari interni e della giustizia del Senato lo ha così modificato:

« La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto ».

In sostanza alla espressione: « o che abbiano, comunque, finalità di assistenza o beneficenza » si è sostituita l'altra: « aventi finalità di assistenza o beneficenza ».

LABADESSA osserva che la soppressione della parola « comunque » potrebbe dare l'impressione che si voglia rendere più restrittiva la norma. Potrebbe sorgere il dubbio che gli enti mutualistici non rientrino fra quelli aventi finalità di assistenza o beneficenza.

BONFATTI esclude che possa darsi alla norma una interpretazione simile. Le mutue sono senza dubbio comprese fra gli enti di cui al comma in esame. Si volle, a tal fine, nel primo esame della legge, che si includessero nel comma anche i contratti collettivi. Del resto il Sottosegretario di Stato per l'interno diede, in proposito, precise assicurazioni.

ANDRIANI è d'accordo con il camerata Bonfatti.

LABADESSA è convinto che sostanzialmente la norma non subisce modificazioni.

(Si approvano l'articolo 1 e gli articoli 2, 3 e 4 nel testo modificato dal Senato).

REBUCCI in ordine all'articolo 7 richiama l'attenzione sul commercio delle polveri per la produzione estemporanea delle acque minerali, che ha assunto vastissime proporzioni e ha dato luogo a forme di pubblicità che possono, talvolta, sorprendere la buona fede del pubblico.

Se fosse stato presente alla discussione del disegno di legge avrebbe proposto di aggiungere al 4º comma dell'articolo 7 le parole: « e le polveri per la estemporanea fabbricazione di quest'ultima ».

Ad ogni modo raccomanda che la pubblicità relativa alla fabbricazione delle acque minerali abbia da parte del Ministero dell'interno un'attenta vigilanza.

PRESIDENTE prende atto della raccomandazione.

(Si approva l'articolo 7 emendato).

PRESIDENTE dichiara approvati gli articoli emendati. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 57, riguardante la delega ai Sottosegretari di Stato, da parte dei Ministri richiamati alle armi, per la trattazione degli affari del rispettivo Ministero. (1311)

BONFATTI, *Relatore*, nota che il provvedimento tende ad assicurare il regolare andamento dei Ministeri qualora i Ministri siano richiamati alle armi. Si propone, pertanto, la conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 57, che consente ai Ministri, per la durata dell'attuale guerra, in caso di richiamo alle armi, di delegare ai rispettivi Sottosegretari di Stato la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli di Governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla loro specifica competenza.

Il provvedimento appare opportuno e propone che sia approvato.

Coglie l'occasione per inviare ai camerati Ministri e Sottosegretari, che combattono per la Patria, un affettuoso saluto. (*Applausi*).

PRESIDENTE si associa, a nome della Commissione, al saluto rivolto ai camerati Ministri e Sottosegretari che compiono il loro dovere di soldati. (*Applausi*).

Pone in discussione l'articolo unico.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Inclusione della Fiduciaria dei Fasci femminili nel Comitato di Presidenza del Consigli provinciali delle corporazioni. (1312)

DI GIACOMO, *Relatore*, nota che, nella situazione attuale, appare logico e opportuno che entri a far parte del Comitato di Presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni anche la Fiduciaria dei Fasci femminili.

Si è, pertanto, predisposto il provvedimento in esame, che propone di approvare.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Esame di un decreto registrato con riserva dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di gennaio 1941-XIX. (Doc. II, n. 10).

PRESIDENTE, *Relatore*, propone che sia concessa la sanatoria al decreto Reale 1º dicembre 1940-XIX, registrato con riserva, con il quale il prefetto Rosa comm. dott. Salvatore è collocato a disposizione del Ministero dell'interno.

(È approvata).

La riunione termina alle 11.45.

XXX^a legislatura — I^a della camera dei fasci e delle corporazioni

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-JX, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo. (1264-B)

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, è sostituito dal seguente:

- « La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli Istituti e laboratori scientifici del Regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.
- « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, può essere consentito che gli esperimenti di cui al precedente comma siano eseguiti, sempre ai fini ivi indicati, in locali diversi dagli Istituti e dai laboratori scientifici del Regno. Nel decreto deve essere indicato il sanitario responsabile degli esperimenti.
- « Gli esperimenti, che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando, cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.
- « La vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente vietata, salvo che essa sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie. I direttori degli Istituti e laboratori, nei quali detti esperimenti abbiano a compiersi, sono tenuti a farne apposita e separata menzione nel modulo di cui al successivo articolo 4, motivando le ragioni per le quali la scelta del cane o del gatto è stata considerata indispensabile. Lo stesso obbligo incombe al sanitario responsabile nel caso previsto dal secondo comma.
- « La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto dai laureati in

medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche ed in scienze naturali, e dagli studenti delle relative Facoltà, che abbiano compiuto il primo biennio del corso di medicina e chirurgia o di scienze biologiche o di scienze naturali o di medicina veterinaria, con il consenso della direzione e sotto la responsabilità dei direttori degli Istituti e laboratori scientifici.

« Nei soli casi di eccezionale riconosciuta importanza il Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale, può consentire di eseguire la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali anche a chi non sia munito dei titoli suindicati. La relativa autorizzazione viene rilasciata dal Ministro per l'interno su domanda dell'interessato, accompagnata dal motivato parere del direttore dell'Istituto in cui gli esperimenti dovranno essere eseguiti ».

Art. 2.

L'articolo 4 della legge predetta è sostituito dal seguente:

- « È fatto obbligo ai direttori degli Istituti e dei laboratori, nei quali si eseguono esperimenti sugli animali, di tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati i dati relativi agli esperimenti eseguiti in conformità del modulo annesso alla presente legge.
- « Tali dati con l'ubicazione e il nome dei singoli Istituti e laboratori, saranno trasmessi dai direttori, alla fine dell'anno accademico, con il libretto delle lezioni, ai rettori delle Università i quali avranno cura di farli recapitare ai Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale.
- « I direttori di Istituti o di laboratori, indipendenti dalle Università e dove si eseguono esperimenti sugli animali, dovranno, alla fine di ogni anno, trasmettere i moduli, con i dati richiesti, ai Prefetti delle rispettive Provincie, i quali ne cureranno la trasmissione ai suddetti Ministri.

« Le disposizioni del primo e del terzo comma si applicano anche ai sanitari responsabili, nel caso previsto dall'articolo 1, comma secondo ».

ART. 3.

L'articolo 5 della legge predetta è sostituito dai seguenti:

- « Art. 5. Ai fini dell'osservanza della presente legge, la vigilanza sugli Istituti, sui laboratori e sugli altri locali nei quali si eseguano esperimenti sopra gli animali, è affidata all'autorità sanitaria provinciale, che si avvale dell'opera delle guardie zoofile di cui all'articolo 7 della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612, che siano laureati in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria. Dette guardie operano secondo le direttive e sotto la vigilanza del medico provinciale, al quale riferiscono direttamente, con apposito verbale, per i provvedimenti del caso ».
- « Art. 5-bis. I trasgressori alle disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 2000. In caso di recidiva la pena dell'ammenda è da lire 1000 a lire 4000 ».

Modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265. (1265-B)

ART. 1.

L'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Ogni anno, a cura del Ministero dell'interno, è pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico.

« E vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa.

- « La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto.
- « Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini,

- nonchè dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull'etichetta.
- « È vietata la vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta.
- « Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel 3º comma. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti.
- « Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese.
- « Indipendentemente dall'azione penale, il Prefetto può ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, può dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio a termini dell'articolo 113 ».

ART. 2.

L'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

- « L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interne, il quale la concede sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità e della Corporazione della chimica, tenuta presente l'opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio.
- « L'autorizzazione è concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneità dei locali, dia affidamento per l'ottima qualità delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.
- « La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.
- « E vietata la istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa.
- « Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferi-

XXX^a legislatura — I^a della camera dei fasci e delle corporazioni

mento se non da una farmacia ad altra farmacia.

- « L'autorizzazione è in ogni caso negata o revocata quando risulti che la officina non è diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica o in chimica e farmacia o in farmacia o di diploma in farmacia e iscritta nell'albo professionale.
- « È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. È pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.
- « Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
- « Il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del Prefetto è definitivo ».

ART. 3.

L'articolo 161 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

- « Nessuna officina può produrre, a scopo di vendita, una specialità medicinale senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, previo accertamento che l'officina sia fornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di ciascuna specialità medicinale, richiedente una competenza nel campo chimico, farmaceutico e biologico e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.
- « La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.
- « Non è consentita l'apertura di nuove officine costituite da laboratori annessi a farmacie. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.
- « È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. È pure vietato il cumulo della direzione di una far-

macia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

- « Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
- « Il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del Prefetto è definitivo ».

ART. 4.

L'articolo 162 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

- « Nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio senza la registrazione da parte del Ministro per l'interno.
- « La registrazione di una specialità medicinale può non essere concessa quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta per tutti i bisogni della terapia indicata nel caso specifico.
- « La registrazione può non essere concessa, altresì, quando la ditta richiedente abbia già registrato un prodotto di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica.
- « Non è consentita la preparazione di nuove specialità medicinali nelle officine costituite da laboratori annessi a farmacia.
- « La registrazione è revocata se risulti che nell'officina non vengono eseguite, per la preparazione della specialità medicinale, le operazioni essenziali di cui al precedente articolo.
- « La registrazione può essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialità.
- « Prima di concedere la registrazione, il Ministro per l'interno ha facoltà di sottoporre la specialità ad un esame diretto ad accertare:
- a) se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunciata:
- b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza;
- c) se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondono alla reale composizione del prodotto.
- « Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilità ».

XXX^a legislatura — I^a della camera dei fasci e delle corporazioni

ART. 5.

Dopo la Sezione VI del Capo V del Titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, anno XII, n. 1265, è inserita la seguente:

- « Sezione VI-bis. -- Del commercio all'ingrosso di prodotti chimici e preparati farmaceutici.
- « Articolo 188-bis. Ogni deposito o magazzino nel quale si eserciti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina e preparati farmaceutici deve essere diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale, che assume la responsabilità del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari.
- « Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.
- « Il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura del deposito o magazzino. Il provvedimento del Prefetto è definitivo ».

ART. 6.

La Sezione VII del Capo V del Titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è sostituita come segue:

- « Sezione VII. Della fabbricazione e del commercio di presidii medici e chirurgici.
- « Art. 189. I presidii medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno.
- « Parimenti il commercio di presidii medici e chirurgici è sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno.
- « Il regolamento determina i presidii ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalità da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonchè i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.
- « Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
- « Il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o

rivendite; può inoltre procedere al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.

" Il provvedimento del Prefetto è definitivo".

ART. 7.

L'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, è sostituito dal seguente:

- « È necessaria la licenza del Prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici.
- « Prima di concedere la licenza suddetta, il Prefetto sentirà l'Associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio.
- « È necessaria la licenza del Ministro per l'interno per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali.
- « La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per l'interno.
- « Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila ».

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 57, riguardante la delega ai Sottosegretari di Stato, da parte dei Ministri richiamati alle armi, per la trattazione degli affari del rispettivo Ministero. (1311)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decretolegge 17 febbraio 1941-XIX, n. 57, riguardante la delega ai Sottosegretari di Stato, da parte dei Ministri richiamati alle armi, per la trattazione degli affari del rispettivo Ministero.

Inclusione della Fiduciaria dei Fasci femminili nel Comitato di Presidenza dei Consigli Provinciali delle Corporazioni. (1312)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 9 del·Testo unico delle leggi sui Consigli provinciali delle Corporazioni, di cui al Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, modificato in base all'articolo 2 del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1387, è sostituito dal seguente:

Art. 9. — Il Comitato di Presidenza è composto del Prefetto Presidente, del Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, del Vice Presidente, dei Presidenti e Vice Presidenti di Sezione, della Fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili, e di un rappresentante, nel Consiglio generale, rispettivamente, delle Unioni interprovinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dell'Unione provinciale dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della Cooperazione.

Qualora detti rappresentanti nel Consiglio generale siano più di uno per ciascuna categoria, il Prefetto determinerà quali di essi dovrà far parte del Comitato di Presidenza.

I Presidenti delle Sezioni sono nominati dal Ministro per le corporazioni su designazione del Segretario del Partito nazionale fascista, Ministro Segretario di Stato. Sono di diritto Vice presidenti di sezione i dirigenti delle Unioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle rispettive categorie.

Ove esista la sezione marittima, funzioneranno da Vice presidenti di questa i Vice presidenti della sezione industriale.

Il Comitato di Presidenza, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 23 del presente Testo unico, ha anche i seguenti compiti:

provvedere all'accertamento, alla determinazione dei prezzi e al controllo di essi nell'ambito della provincia, secondo le direttive dei competenti organi corporativi centrali;

svolgere azione, di intesa con le Associazioni professionali, per la regolare e sollecita stipulazione dei contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della provincia;

pronunciarsi sulle questioni relative ai licenziamenti dei lavoratori rivestiti di cariche sindacali. Contro la decisione dei Comitati di Presidenza a questo riguardo è data facoltà di ricorso alla Commissione centrale costituita presso il Ministero delle Corporazioni ai termini del decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 4 maggio 1933-XI.

Il Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento può — quando lo ravvisi opportuno — sottoporre all'esame del Comitato di Presidenza, per le sue eventuali deliberazioni, determinate questioni che interessino la vita economica della provincia.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI